

zione nord-est lungo il sentiero che da quota 1502 s'incontra con la strada a nord del monte Sbarbatal a quota 1601; si prosegue lungo questa strada verso est passando per il bivio di Campocavallo, per l'abitato di Rendale e di Casonetti sempre risalendo fino a quota 1340; proseguendo in direzione nord sino al bivio di quota 1344. Indi lungo la strada che porta a Malga Valbella e lungo questa fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale; lungo tale confine verso ovest fino al passo della Forcellona.

Per lo stesso territorio la competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza, nella seduta del 18 novembre 1982, ha deliberato di riconoscere il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il relativo definitivo provvedimento di vincolo;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che: l'area della piana di Marcesina, prezioso ecosistema dell'Altopiano dei Sette Comuni il cui ricchissimo patrimonio naturale è conservato integro nella sua varietà e nelle sue doti peculiari, deve essere tutelata da interventi di edificazioni non programmate di complessi turistici o di espansione edilizia in genere, da eventuali interventi di sfruttamento incontrollato del suolo (disboscamento, cave etc.) che potrebbero pregiudicare l'ambiente con grave danno dell'equilibrio faunistico e vegetazionale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della piana di Marcesina, sita nei comuni di Asiago, Gallio ed Enego (provincia di Vicenza), che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «considerato» la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della piana di Marcesina, sita nei comuni di Asiago, Gallio ed Enego (provincia di Vicenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal passo della Forcellona in direzione nord lungo il confine amministrativo regionale fino all'incontro con la strada che scende a Gallio; in direzione sud sempre lungo questa strada fino a quota 1502 all'altezza del monte Sbarbatal; risalendo in direzione nord-est lungo il sentiero che da quota 1502 s'incontra con la strada a nord del monte Sbarbatal a quota 1601; si prosegue lungo questa strada verso est passando per il bivio di Campocavallo, per l'abitato di Rendale e di Casonetti sempre risalendo fino a quota 1340; proseguendo in direzione nord sino al bivio di quota 1344. Indi lungo la strada che porta a Malga Valbella e lungo questa fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale; lungo tale confine verso ovest fino al passo della Forcellona.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e numero 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 26 settembre 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Asiago, Gallio ed Enego (provincia di Vicenza) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5539)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Verena e Verenetta nei comuni di Asiago, Roana e Rotzo.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Verena e Verenetta, sita nei comuni di Asiago, Roana, Rotzo, (provincia di Vicenza) riveste notevole interesse perché costituisce ambiente naturale di estrema bellezza per la singolare qualità della flora e per lo straordinario quadro orografico e panoramico che la caratterizza. L'area situata nella parte alta dell'alto piano dei Sette Comuni, è peculiare perché ricoperta da estesi boschi secolari, costituiti da alberi di alto fusto, tra i più belli del Veneto.

La vegetazione principale non è fitta, dando quindi ampio respiro alla flora minore molto varia. Ovunque sono presenti numerose specie floreali tipiche, generalmente molto vistose, come il Mezerezo (*Daphne Mezereum*), il bucanave (*Galanthus Nivalis*) ed i crochi di primavera (*Crocus Vernus*) ed il geraneo argenteo.

Tale zona è così delimitata:

a nord a partire da porta Renzola in direzione ovest fino a Cima Manderiolo lungo il confine regionale; verso sud sempre lungo il confine regionale fino all'incontro con il confine comunale del comune di Rotzo; proseguendo indi lungo questo confine fino a Cima Campolongo, indi lungo lo strapiombo sul vallone Secco, lo scoglio Bruttabisa, per quota 1655, per quota 1660 fino alla strada (A7) che costeggia Casara Prà tedeschi e seguendo il tracciato aggira il Crue e scende al quadrivio a quota 1455; da quota 1455 in linea retta verso est fino a quota 1576, proseguendo indi sempre verso est lungo la strada (A7) per Spiazzi dei Mercanti e Casare Gruppach che si innesta a quota 1354 nella strada (A6) che scende a Roana. Si segue questa ultima fino alla Curva del Martin (1296); dalla Curva del Martin in linea retta direzione nord-ovest fino a raggiungere il bivio per Vale Galmarara (991). Si procede verso nord-est lungo il tracciato della strada val Galmarara (A6), toccando quota 1048, quota 1081, quota 1115, fino all'incontro con il confine comunale con il comune di Asiago; proseguendo poi lungo il confine da quota 2002 all'altezza del vallone del confine in linea retta verso nord fino a raggiungere la strada n. 349 della Val D'Assa, percorrendo questa fino a quota 1788; da lì lungo il sentiero che conduce a Porta Renzola fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale.

Per lo stesso territorio la competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza, nella seduta del 26 marzo 1975, ha deliberato di riconoscere il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il relativo definitivo provvedimento di vincolo;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona di Verena e Verenetta, prezioso ecosistema dell'Altopiano dei Sette Comuni il cui ricchissimo patrimonio naturale è conservato integro nella sua varietà e nelle sue doti peculiari, deve essere salvaguardata da interventi che potrebbero alterare il paesaggio e la natura pressoché unici, con grave danno dell'equilibrio faunistico e vegetazionale, curando che l'insediamento umano avvenga nel loro rispetto. La zona deve essere, pertanto, difesa da eventuali devastazioni prodotte dall'attività incontrollata delle cave e del disboscamento, dallo sviluppo edilizio o industriale, operati senza preventivi piani di programmazione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Verena e Verenetta, sito nei comuni di Asiago, Roana, Rotzo (provincia di Vicenza) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Verena e Verenetta, sita nei comuni di Asiago, Roana, Rotzo, (provincia di Vicenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord a partire da porta Renzola in direzione ovest fino a Cima Manderiolo lungo il confine regionale; verso sud sempre lungo il confine regionale fino all'incontro con il confine comunale del comune di Rotzo; proseguendo indi lungo questo confine fino a Cima Campolongo, indi lungo lo strapiombo sul vallone Secco, lo scoglio Bruttabisa, per quota 1655, per quota 1660 fino alla strada (A7) che costeggia Casara Prà tedeschi e seguendo il tracciato aggira il Crue e scende al quadrivio a quota 1455; da quota 1455 in linea retta verso est fino a quota 1576, proseguendo indi sempre verso est lungo la strada (A7) per Spiazzi

dei Mercanti e Casare Gruppach che si innesta a quota 1354 nella strada (A6) che scende a Roana. Si segue questa ultima fino alla Curva del Martin (1296); dalla Curva del Martin in linea retta direzione nord-ovest fino a raggiungere il bivio per Val Galmarara (991). Si procede verso nord-est lungo il tracciato della strada val Galmarara (A6), toccando quota 1048, quota 1081, quota 1115, fino all'incontro con il confine comunale con il comune di Asiago; proseguendo poi lungo il confine da quota 2002 all'altezza del vallone del confine in linea retta verso nord fino a raggiungere la strada n. 349 della Val D'Assa, percorrendo questa fino a quota 1788; da lì lungo il sentiero che conduce a Porta Renzola fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere di edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Asiago, Roana e Rotzo e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei Comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Massiccio del monte Grappa nei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Pove del Grappa, Romano d'Ezelino, Solagna e Bassano del Grappa.**

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del Massiccio del Monte Grappa, sito nei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Solagna, Bassano del Grappa (provincia di Vicenza), ha notevole interesse perché costituisce un ambiente naturale di estrema bellezza, suggestivo per la maestosità dei panorami. Il massiccio, che si estende tra le valli del Brenta (ovest) del Piave (est) e la pianura veneta (sud), riveste pregio ambientale notevole anche sotto il profilo della rarità geologica, in quanto è costituito per buona parte, soprattutto nei lati sud-ovest, da un gradone dolomitico scosceso spesso eroso di origine carsica. Fino ai 1200-1400 metri è rivestito di prati artificiali, frequentemente interrotti da boschi e da macchie composte da essenze arboree con prevalenza di abete e faggio. Sopra questo limite i dossi tondeggianti sono in genere brulli ed offrono soltanto pascoli naturali con rade malghe o casoni. Il massiccio, per la singolare qualità della flora e lo straordinario quadro orografico panoramico che lo caratterizza, costituisce un complesso ambientale di notevole bellezza.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: Confine amministrativo con la provincia di Belluno; confine amministrativo con la provincia di Treviso fino all'incontro con la strada statale n. 141 (strada Cadorna); strada statale numero 141 fino all'incrocio con la strada statale n. 47 (strada della Valsugana); strada statale n. 47 fino al km 67; dal km 67 in linea retta direzione nord fino all'intersezione con confine amministrativo con la provincia di Belluno;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che: il territorio del Massiccio del Grappa, prezioso ecosistema il cui ricchissimo patrimonio naturale deve essere conservato integro nella sua varietà e nelle sue peculiari doti geologico-paesistiche, va salvaguardato da interventi di edificazione non programmata di complessi turistici o di espansione edilizia in genere, da eventuali opere di sfruttamento incontrollato del suolo (disboscamento, cave ecc.), che, attuati in assenza di preventivi piani di razionalizzazione di intervento e di tutela dell'ambiente, possono pregiudicare l'integrità del patrimonio naturale, alterando l'equilibrio faunistico e vegetazionale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Massiccio del Grappa che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e defi-